



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

=====

STATUTO

=====

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
28/03/2019 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3
del 21/01/2020

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Autonomia

1. Il Comune di Civitavecchia, è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali e dal presente Statuto.
2. Il Comune cura gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo umano, sociale ed economico in un quadro di solidarietà e di collaborazione con gli altri Enti e comunità locali.
3. Il Comune di Civitavecchia ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Art.2
Territorio – Popolazione

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Civitavecchia il territorio e la sua comunità.
2. La sede del Comune è il Palazzo Comunale.
3. Il Comune di Civitavecchia riconosce al territorio comunale nelle sue peculiarità naturalistiche, ambientali, architettoniche ed urbane, il tratto qualificativo di Bene Comune.
4. Il Comune di Civitavecchia, agendo attivamente per la tutela e valorizzazione del suo patrimonio ambientale e culturale, promuove la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni pubblici e privati che costituiscono il tessuto unitario ed unificante della sua Comunità.
5. Il Comune opera per conservare e promuovere nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento l'identità storica di Città portuale e i caratteri distintivi della società Civitavecchiese.

Art.3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma: "d'azzurro, alla quercia di verde, fustata e sradicata al naturale, il tronco accostato dalle lettere maiuscole **O** e **C**, d'oro. Motto: S.P.Q.C. in lettere maiuscole d'oro, su lista d'azzurro bifida e svolazzante. Ornamenti esteriori da Città." Lo scudo è sormontato dalla corona da Città turrata, formata " da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili), con due cordonate a muro sui margini sostenenti otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero." Lo scudo di forma sannitica, è accostato da una fronda di alloro di verde con le bacche d'oro e da una fronda di quercia di verde con le ghiande d'oro, a semicerchio e tenute insieme da un nastro tricolore. Le lettere **O C** hanno per tradizione popolare il significato di "Ottimo Consiglio". Esso è riportato nei sigilli comunali.



2. Il gonfalone: " drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro, convessa verso l'alto: "CITTA' DI CIVITAVECCHIA". Le parti in metallo e i cordoni dorati. L'asta verticale ricoperta di velluto di giallo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo è inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro."
3. E' riportato nella pagina successiva.
4. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.



Art.4
Il Santo Patrono

1. Il Santo Patrono della Città di Civitavecchia è “Santa Fermina” la cui festività ricorre il 28 aprile.

Art. 5
Principi ispiratori dell’azione Comunale

1. Il Comune di Civitavecchia, nel rispetto dei diritti dell’essere umano, delle coscienze e dei principi della Costituzione tutela la dignità di ogni persona favorendo i rapporti di solidarietà umana, familiare e sociale, l’incontro fra le generazioni in una visione globale della vita considerata nei suoi molteplici aspetti, i sentimenti di fratellanza universale e di pacifica convivenza e reciprocità di relazione tra i popoli, al diritto universale all’acqua potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
2. Hanno un carattere fondamentale le funzioni relative alla difesa e valorizzazione dell’ambiente, all’assetto e all’utilizzo del territorio, ai servizi sociali, alla tutela dei beni culturali, delle tradizioni locali e alla salvaguardia dei beni comuni.
3. Il Comune di Civitavecchia favorisce e promuove la più ampia partecipazione popolare alle scelte politiche ed amministrative, al fine di valorizzare le peculiarità e le caratteristiche del tessuto civile.
4. Per gli interventi previsti nel promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse reperibili sul suo territorio, il Comune di Civitavecchia utilizza forme dirette e indirette di gestione di servizi, attivando modalità di programmazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, armonizzando i vari interventi con le esigenze della comunità.
5. Per gli interventi previsti per l’assistenza, l’integrazione sociale e il diritto delle persone disabili, il Comune di Civitavecchia provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli Enti, Associazione ed Organi operanti nei seguenti settori: sociale, sanitario, socio-sanitario, educativo, ludico-ricreativo, sportivo, culturale ed urbanistico.
6. Il Comune di Civitavecchia collabora con l’Unione Europea, con lo Stato, con la Regione Lazio, con gli Enti Locali, Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e le altre istituzioni territoriali che hanno poteri di intervento sul territorio al fine di accrescere il numero e la qualità di servizi resi alla popolazione e realizzare un efficiente sistema integrato di autonomia locale, al servizio dello sviluppo economico, sociale, civile ed etico.
7. Il Comune di Civitavecchia, in coerenza con il principio di sussidiarietà, partecipa attivamente alla determinazione e realizzazione delle politiche dell’Unione Europea affinché esse possano rispondere ai concreti interessi e bisogni della comunità, promuovendo e favorendo forme di partenariato e cooperazione internazionale.
8. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza e trasparenza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze della cittadinanza.

9. Il Comune coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuove lo sviluppo di una società che ne garantisca i diritti inalienabili alla vita al rispetto dell'identità culturale, di genere, linguistica, culturale e religiosa ed alla formazione laica in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, concorrendo a promuovere il diritto allo studio.
10. Il Comune di Civitavecchia condanna ogni forma di violenza e di sopraffazione e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e di democrazia affermatesi attraverso la Resistenza promuovendo iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico, e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana.

Art. 6

Commemorazioni e celebrazioni legate alla storia della città

1. Il Consiglio Comunale di Civitavecchia celebra, in maniera solenne, il 28 ottobre di ogni anno, l'anniversario dell'ultimo episodio di resistenza degli Arditi del Popolo contro migliaia di fascisti in marcia su Roma. Il Comune ne promuove gli aspetti culturali, storici e di memoria attiva coinvolgendo le nuove generazioni e le scuole cittadine "nel ricordo dei tanti di ogni appartenenza politica che, nel buio periodo del fascismo, si impegnarono anche con la vita, a difesa della libertà e della democrazia".
2. Il Consiglio Comunale di Civitavecchia celebra, in maniera solenne, il 17 marzo di ogni anno, anniversario dell'Unità di Italia, i patrioti e gli eroi civitavecchiesi che si sono particolarmente distinti nel corso della storia cittadina. Il Comune ne promuove la conoscenza, gli aspetti culturali, storici e di memoria attiva coinvolgendo le nuove generazioni e le scuole cittadine.

Art. 7

Principio di sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà in senso verticale e in senso orizzontale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti in cui la cosa pubblica risulti o potrebbe risultare danneggiata previo provvedimento motivato della Giunta.

Art. 8

Libertà e diritti

1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, infonde la sua azione alla esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto della legge.

2. Il Comune valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, concorre a garantire l'attuazione di una politica sociale che promuova la tutela della vita e renda effettivi i diritti della persona, delle famiglie, della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli; promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita con una particolare attenzione ai diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli inabili ed invalidi tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale.

3. Il Comune si impegna a garantire:
 - a. Il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro attuando una politica che abbia una particolare attenzione alla conservazione e difesa dell'ambiente;
 - b. Il diritto al lavoro perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti, donne e uomini, le pari opportunità;
 - c. Il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico;
 - d. L'esercizio e l'incremento delle attività sportive e formative con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli anziani, degli inabili;
 - e. Incrementare e valorizzare l'offerta turistica del territorio anche creando le migliori condizioni per l'accoglienza dei crocieristi provenienti da tutto il mondo;
 - f. Effettiva integrazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune;
 - g. La crescita di una cultura della non violenza, della pace, della libertà, della democrazia conquistate con grande sacrificio dai cittadini, perché possano essere valori attuali di una memoria storica.

Art. 9

Partecipazione e diritti di cittadinanza

1. Il Comune di Civitavecchia garantisce e valorizza un sistema di relazioni partecipate di tutti i cittadini su materie riguardanti l'ambito territoriale ritenute di particolare rilievo e di interesse per la cittadinanza.
2. Per l'effettiva partecipazione popolare si dovranno individuare forme di coinvolgimento con particolare riferimento ai cittadini, ai partiti, ai sindacati, ai movimenti, alle associazioni, alle organizzazioni di categoria, alle istituzioni culturali e a tutte le altre forme di organizzazioni sociali che possano contribuire alla determinazione democratica delle scelte amministrative del Comune.
3. Il Comune di Civitavecchia, per rendere effettiva la partecipazione della cittadinanza, garantisce un efficace, completa e imparziale informazione sull'operato e le scelte dell'amministrazione anche attraverso idonei sistemi di comunicazione di facile accesso per i cittadini.

4. Sono titolare individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione salvo diversa ed esplicita disposizione di legge o statuto:
 - a) I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Civitavecchia;
 - b) I cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) I cittadini italiani, stranieri, apolidi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ancorché non residenti, ma che nel Comune esercitano la loro prevalente attività di lavoro e di studio.

Art. 10 **Pari opportunità**

1. Il Comune ottempera, fra i fini istituzionali, al perseguimento del principio delle pari opportunità anche nella redazione degli atti amministrativi.
2. Il Comune riconosce e garantisce l'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomo/donna nella sua attività oltre che, come prevede la legge, nella nomina dei componenti degli organi e nelle rappresentanze del Comune negli Enti partecipati;
3. Il Comune orienta le modalità organizzative e i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire l'eguaglianza sostanziale fra uomini e donne.
4. Il Comune di Civitavecchia il giorno 25 novembre di ogni anno celebra la giornata nazionale contro la violenza sulle donne.

Art. 11 **Potestà regolamentare**

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio Comunale, disciplinano le materie ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 12 **Beni Comuni**

1. Il Comune di Civitavecchia condivide la piena e libera fruizione dei beni comuni, dall'acqua all'ambiente, quale diritto generale, orientando la sua azione al raggiungimento nelle varie modalità di fruizione pubblica dei servizi essenziali, promuovendo condizioni atte a garantire una vita sana e la salute delle persone e dell'ambiente per le generazioni future.
2. In particolare riconosce che l'acqua è un bene comune e un diritto universale essenziale, e che come tale va gestito nonché conservato per le future generazioni perseguendo in ogni sede azioni per garantire sia la gestione pubblica dei servizi idrici sia l'accessibilità minima vitale.

3. Conferma che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà, equità e massima tutela.
4. Gli obiettivi da perseguire sono la prevenzione e la tutela ambientale, la corretta gestione delle risorse anche economiche, la sostenibilità sociale delle tariffe per il costo dei servizi.

TITOLO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art.13 **Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge. Esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dallo statuto senza poterli delegare ad altri soggetti.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione anche tramite la consultazione ed il contributo di tutte le forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Regione, dello Stato e dell'Europa.
3. Il Consiglio Comunale disciplina, con regolamento adottato con la maggioranza assoluta, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti e dei gruppi consiliari perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale e della trasparenza.

Art.14 **Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, nomina il Presidente del Consiglio nel suo interno con votazione segreta e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso la prima votazione dovesse risultare infruttuosa oppure il Consiglio Comunale non dovesse avere il quorum richiesto, si procederà alla convocazione di una nuova seduta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. In questa nuova seduta sarà effettuata una seconda votazione segreta nella quale sarà necessario ancora il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se anche questa votazione dovesse risultare infruttuosa o non dovesse esservi il quorum richiesto si procederà, nella stessa seduta di Consiglio Comunale, ad effettuare una terza votazione nella quale sarà sufficiente ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Eletto il Presidente, nell'immediato si procede alla elezione del Vice Presidente con le stesse modalità stabilite al comma 1 del presente articolo.
3. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti e Commissioni Speciali/Indagine.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale non aderisce ad alcun gruppo consiliare.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati su richiesta motivata in relazione a fatti specifici che evidenzino un cattivo esercizio della funzione ovvero che determinino evidenti mancanze relative alla neutralità richiesta dal ruolo. Non sono motivi di revoca quelli legati alla valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. Detta richiesta deve essere sottoscritta da un numero non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio Comunale e non può essere discussa se non trascorsi 10 giorni dalla presentazione e comunque non oltre i 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
7. Per l'approvazione della revoca è necessario ottenere il voto favorevole del Consiglio Comunale con lo stesso quorum con il quale è avvenuta l'elezione.
8. Tra i compiti precipui del Presidente del Consiglio Comunale vi è la decisione ultima di convocazione del Consiglio Comunale e la compilazione dell'ordine del giorno. Ciò avviene attraverso una concertazione con la Conferenza dei capigruppo e con il Sindaco. Qualora le parti non trovassero un accordo, al Presidente del Consiglio spetta il dovere di sintesi e quindi la decisione ultima.
9. Il Presidente può, nei casi previsti dal regolamento, sciogliere o sospendere l'adunanza e disporre l'allontanamento dall'aula di persone che non fanno parte del Consiglio Comunale.

Art.15

Principi generali del funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente che fissa il giorno, ora e ordine del giorno della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'attività del Consiglio Comunale coincide con l'anno solare.
4. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che riguardano persone, così come previsto dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sede del Comune. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedano il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, può stabilire che la riunione abbia luogo in sede diversa

Art.16 Sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale viene, altresì, convocato su richiesta del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri in carica, contenente specifici affari da trattare. La seduta è fissata dal presidente entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio è convocato dal Prefetto, su iniziativa di coloro che hanno richiesto la convocazione.
2. Le sedute di Consiglio Comunale sono di prima e di seconda convocazione.
3. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la validità, le modalità di adozione delle deliberazioni e quant'altro non regolamentato nel presente statuto.

Art. 17 I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado così come previsto dalla normativa vigente o dal conferire impieghi ai medesimi. Non possono inoltre ricoprire incarichi ed assumere consulenze, direttamente o indirettamente, nell'interesse del Comune presso aziende, istituzioni dipendenti, enti partecipati o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio ha diritto di:
 - a) Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) Presentare interrogazioni, mozioni, proposte di deliberazioni, ordini del giorno.
 - c) Intervenire nelle discussioni del Consiglio Comunale.
 - d) Libero accesso agli uffici e di ottenere notizie e informazioni e copia di atti in possesso del Comune, delle aziende speciali, dei Consorzi, delle Istituzioni e delle Società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune direttamente o indirettamente. La semplice visione degli atti può avvenire contestualmente alla richiesta fatto salvo lo svolgimento della normale attività dell'ufficio.
4. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere Comunale che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive di Consiglio Comunale può essere dichiarato decaduto con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Costituiscono giusta causa: motivi di salute, inderogabili impegni di lavoro, comprovati e gravi impegni familiari e altre cause previste dalla legge.
7. Il Presidente alla terza assenza eleva la contestazione al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per far pervenire allo stesso per iscritto idonea e documentata giustificazione circa la motivazione delle assenze. Dopodiché la pratica viene iscritta all'ordine del giorno del successivo consiglio Comunale affinché le giustificazioni addotte vengano discusse e valutate dal Consiglio stesso in seduta segreta.
8. Lo scioglimento del Consiglio determina anche la decadenza del Sindaco e della Giunta. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro affidati.

Art. 18 **I gruppi consiliari**

1. Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare.
2. La costituzione, la composizione e il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Nel regolamento del Consiglio Comunale è individuato l'ufficio competente alla gestione dei servizi ai gruppi consiliari.

Art. 19 **La conferenza dei capigruppo**

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o in caso di sua assenza o impedimento è sostituito da chi ne fa le veci.
3. La Conferenza esercita le funzioni attribuite dal regolamento del Consiglio Comunale e definisce, sentito il Sindaco, la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare:
 - a. coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nella predisposizione dell'elenco degli oggetti da trattare costituenti l'ordine del giorno della seduta
 - b. la Conferenza capigruppo concerta l'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale e concorre alla classificazione di ordini del giorno e mozioni.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni lavorativi qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno tre capigruppo o da capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 20
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale di commissioni permanenti con funzioni istruttorie e consultive sugli atti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale, nonché di controllo sull'attività del Comune. Alla Commissione spetta anche la potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza.
2. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni speciali per esaminare particolari questioni.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì, al suo interno commissioni consiliari di indagine sull'operato della Giunta Comunale, dei suoi componenti, di determinati uffici o specifici procedimenti amministrativi stabilendone la composizione, le competenze, i poteri, l'organizzazione e la durata.
4. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni. Il regolamento del Consiglio Comunale inoltre attribuisce a ciascuna commissione consiliare le proprie competenze.

Art. 21
Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale spetta ai singoli Consiglieri, al Sindaco, alla Giunta Comunale e alle Commissioni Consiliari oltre che ai cittadini in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla Giunta Comunale spetta, in via esclusiva, il compito di proporre al Consiglio Comunale, per l'adozione, lo schema di bilancio di previsione finanziario, il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il Conto Consuntivo, nonché le relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte degli organi istituzionali concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Tali proposte sono assegnate all'esame della Commissione Consiliare competente, per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare. Il regolamento del Consiglio Comunale, al fine di tutelare la facoltà di proposta e iniziativa, stabilisce precisi tempi e modi entro cui devono essere espressi sia i pareri della Commissione Consiliare competente, sia i pareri tecnici previsti dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale si esprime con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulano dalla competenza amministrativa del Comune.

Art. 22
Indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco, non appena costituito l'organo di Presidenza e nella stessa seduta di Consiglio Comunale, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.
3. Negli anni successivi all'insediamento della nuova amministrazione il Sindaco e/o i singoli assessori per le materie di competenza illustrano, mediante relazione al Consiglio Comunale, il Documento Programmatico di Governo durante la stessa seduta dedicata al bilancio di previsione.
4. La verifica del Documento Programmatico Annuale di Governo avviene con l'approvazione del Rendiconto di Gestione.

Art. 23
Bilancio di mandato

1. Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il bilancio di mandato, almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio amministrativo decorrenti dalla data della sua elezione, e comunque non meno di sessanta giorni prima della data fissata per le nuove elezioni.
2. Il bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi eseguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la consiliatura. Contiene inoltre i dati più significativi riguardanti la situazione finanziaria del Comune, lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale durante la consiliatura stessa.
3. Il bilancio di mandato deve essere presentato al Consiglio Comunale almeno dieci giorni lavorativi prima della sua discussione e approvazione.

Art. 24
Pubblicità spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e i presentatori delle liste ad esso collegate depositano unitamente alla candidatura e alle liste un bilancio preventivo redatto secondo normativa vigente: I preventivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all'albo Pretorio On line del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
2. Entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco eletto e gli altri candidati a Sindaco e Consiglieri, nonché i presentatori delle liste depositate, consegnano all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale un rendiconto analitico delle spese sostenute raggruppate per natura.
3. I rendiconti sono pubblicati all'albo Pretorio On line del Comune entro otto giorni successivi alla scadenza della presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi.
4. I preventivi e i rendiconti restano depositati nell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale del Comune, a disposizione di chiunque; copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

Art. 25
La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fra i quali un Vice Sindaco nominato dal Sindaco entro la misura massima prevista dalla normativa vigente, nel rispetto del principio della pari opportunità di genere.
2. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e possono essere invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della adunanza.

Art. 26
Attribuzione e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale medesimo.
2. Il Sindaco affida a singoli assessori il compito di sovrintendere a un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso alle attività degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e vigilando sul corretto esercizio delle attività amministrative.

3. La Giunta Comunale adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuite alla competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei Dirigenti.
4. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede. In caso di sua assenza tali funzioni vengono svolte da chi ne fa le veci.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, il Vice Segretario Comunale con il compito di stendere il verbale della seduta.
7. La Giunta Comunale esercita collegialmente le sue funzioni. Essa delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza e con voto palese. Quando la deliberazione riguarda persone la votazione può essere segreta. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
8. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 27 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Sovrintende all'andamento generale del Comune; dirige l'attività della Giunta, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale; rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco o ai dirigenti nei soli casi previsti dalla legge.
3. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli ai fini della difesa tecnica si avvale dei propri dipendenti abilitati all'esercizio della professione di avvocato, formalmente organizzati in "Ufficio Avvocatura" ed ai quali è conferita Procura Generale alle liti, salvo che la legge non richieda espressamente il rilascio di Procura Speciale.
4. In casi eccezionali, qualora la specificità delle questioni giuridiche da trattare o altre gravi ragioni di opportunità lo richiedano, il Comune può avvalersi di liberi professionisti scelti tra gli iscritti nell'apposito Albo, a cui viene affidata la difesa dell'Ente con apposita determinazione dirigenziale. Il legale rappresentante dell'Ente rilascia autorizzazione a stare in giudizio ed conferisce la relativa procura alle liti.
5. Il Sindaco esprime ed interpreta l'indirizzo di politica amministrativa del Comune, è il capo dell'Amministrazione e la rappresenta.
6. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli assessori indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comu-

nale nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo indirizzi al Segretario Comunale e ai Dirigenti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge statale anche in riferimento al ruolo di autorità locale, dalle leggi regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.
8. Il Sindaco sulla base della normativa specifica in materia e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, adotta ogni iniziativa necessaria per il coordinamento degli orari dei pubblici esercizi, servizi e uffici, così come previsto dall'art. 50 – comma 7 – del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267, anche promuovendo la costituzione di apposite consulte con gli utenti.
9. Il Sindaco è autorità locale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge a tutela della salute pubblica.
10. Con proprio provvedimento il Sindaco può attribuire a singoli consiglieri comunali delega per la cura di specifici interessi in vista del conseguimento di obiettivi programmatici. L'attività non dà diritto ad alcuna indennità, gettone o rimborso spese. Il consigliere delegato riferisce delle sue attività periodicamente ed esclusivamente al Sindaco, non dovrà sovrapporsi o interferire con l'attività degli Assessori, qualora richiesto dal Sindaco medesimo, può informare la Giunta Comunale al fine di assicurare l'esercizio coerente dell'azione amministrativa.
11. Con proprio provvedimento può conferire per attività correlate all'espletamento del proprio mandato, deleghe esterne a titolo gratuito e senza aver diritto ad alcun gettone di presenza, indennità o rimborso spese e a tempo determinato ad esperti che siano in possesso di comprovati requisiti professionali o che abbiano competenze e/o conoscenze specifiche relative alle realtà territoriali del Comune, purché godano dei diritti di elettorato attivo e passivo. La delega non comporta per il delegato l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, gestionale e beni strumentali, essendo limitata ad approfondimenti collaborativi e di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui il Sindaco è titolare. Tali incaricati, che non alterano la compagine organica degli uffici di staff, riferiscono esclusivamente al Sindaco e l'incarico conferito non dovrà interferire con l'attività degli Assessori e dei Consiglieri delegati.

Art. 28

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale anche quale ufficiale di governo in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza del Sindaco o del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

E

TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 29
La partecipazione

1. Il Comune di Civitavecchia riconosce che la partecipazione è un diritto dei cittadini per rafforzare la qualità della democrazia diretta e dei suoi processi decisionali nella costruzione delle scelte pubbliche e delle decisioni collettive e per questo:

- a) favorisce la partecipazione della cittadinanza al dibattito istituzionale e alle tematiche pubbliche nelle quali verrà agevolato il coinvolgimento dei cittadini stessi nei processi amministrativi.
 - b) valorizza e diffonde le nuove tecnologie delle informazioni e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
 - c) favorisce l'inclusione dei soggetti deboli.
2. L'amministrazione promuove i processi partecipativi negli istituti scolastici in modo da creare e diffondere nelle giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.
 3. La disciplina sulla partecipazione è rimandata ad apposito regolamento.

Art. 30

Rapporti con le associazioni di volontariato

1. Il Comune sostiene lo sviluppo del volontariato e delle libere forme associative ed appoggia l'attività di cooperazione con le istituzioni culturali e scientifiche e ogni altro tipo di associazione socialmente significativa avvalendosi eventualmente della loro collaborazione per le iniziative e servizi.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'albo delle forme associative.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo possono:
 - a) essere consultate: nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o lo scopo sociale;
 - b) ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - c) accedere alle strutture e beni e servizi comunali secondo le modalità previste da un apposito regolamento.
4. Il Comune valorizza in particolare forme di volontariato anche civico rivolte alle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente e favorisce le attività di volontariato svolte nell'interesse generale e ritenute importanti per la collettività.

Art. 31

Rapporti con il terzo settore

1. Il Comune riconosce il ruolo del terzo settore, ovvero di tutte le associazioni o enti no profit esterni allo Stato o alla Pubblica Amministrazione, per il conseguimento di pubbliche finalità e può avvalersene nell'erogazione di servizi privilegiando le iniziative che permettono di conseguire i livelli più elevati di integrazione, recupero sociale e di solidarietà.

Art. 32

Servizio civile

1. Il Comune riconosce l'elevato valore sociale e morale del servizio civile e ne promuove l'impiego nell'ambito delle proprie strutture.

Art. 33

La consulta dei giovani

1. E' istituita la Consulta dei giovani.
2. La Consulta dei ragazzi è organismo di promozione della partecipazione giovanile alle decisioni, all'azione e al funzionamento dell'Amministrazione Comunale.
3. La Consulta dei giovani si propone i seguenti scopi:
 - a) Promuovere il ruolo dei giovani nella società;
 - b) Valorizzare il fare e il sapere dei giovani in tutte le sue forme;
 - c) Valorizzare la presenza dei giovani nella cultura e nella società;
 - d) Promuovere interventi contro ogni forma di esclusione e di violenza e azioni volte alla salvaguardia della salute dei giovani contro ogni forma di bullismo.
4. I compiti e funzionamento del Consiglio dei giovani, nonché la composizione della Consulta dei giovani sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 34

Istanze – proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune di Civitavecchia che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni come definite dall'apposito regolamento sia in forma singola che associata.
2. Il regolamento determina i modi e i termini della presentazione delle istanze, proposte e petizioni che pervengono dai cittadini. Inoltre nel regolamento sono contenute le norme circa il numero di firme necessario per il diretto esame delle stesse da parte del Consiglio Comunale e i termini inerenti le risposte date dal Comune.
3. Le proposte di cui al comma 1 devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto, il contenuto dispositivo e la relativa fattibilità finanziaria. Tali proposte seguono l'iter di approvazione, acquisiti i pareri di legge stabiliti dal regolamento.

Art. 35

Referendum

1. Possono esercitare l'iniziativa per l'indizione di referendum consultivi o abrogativi, i seguenti soggetti:
 - a) Sindaco, previa deliberazione della Giunta,
 - b) la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati,
 - c) duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o che, in possesso del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto l'iscrizione all'anagrafe comunale.
2. Il Consiglio comunale indice i referendum dopo che ne abbia discusso ed approvato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i requisiti di ammissibilità, previa espressione di parere tecnico-giuridico da parte del Segretario Comunale e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, inoltrata al Presidente del Consiglio.
3. Il referendum consultivo può avere ad oggetto l'espressione di un parere circa l'adozione o l'eliminazione, totale o parziale, di atti amministrativi del Comune. Non è ammesso su atti riguardanti:
 - a) imposte, tasse, corrispettivi e tariffe,
 - b) bilanci,
 - c) designazione, nomina e revoca di amministratori o di rappresentanti del Comune,
 - d) personale del Comune e degli Enti dipendenti,
 - e) atti e provvedimenti che abbiano già esaurito la loro efficacia,
 - f) atti che contengono accordi che disciplinino i rapporti tra il Comune e altri Enti.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Civitavecchia alla data della richiesta.
5. I quesiti referendari debbono essere formulati in modo chiaro ed univoco.
6. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri di indizione e di validità del referendum.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.
8. L'Amministrazione comunale è tenuta ad uniformarsi ai risultati del referendum. A tal scopo, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il competente organo adotta le deliberazioni conseguenti.

Art. 36

L'azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere dinanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, ovvero del Comune, qualora questi costituendosi abbia aderito alle azioni popolari.

Art. 37

Bilancio partecipativo

1. Il Comune di Civitavecchia promuove la partecipazione alla destinazione delle risorse economiche dell'Ente attraverso il Bilancio Partecipativo, al fine di coinvolgere i cittadini nella gestione pubblica attraverso forme di democrazia diretta, facilitando il confronto con la cittadinanza per addivenire a scelte condivise in modo da assicurare una maggiore corrispondenza tra queste e le risorse disponibili.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e partecipazione, anche facendo ricorso alle più moderne forme di comunicazione disponibili, dei cittadini al Bilancio Partecipativo.
3. Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità di coinvolgimento dei cittadini al Bilancio partecipativo.

Art. 38

Informazione e comunicazione

1. Gli organi istituzionali del Comune assicurano una continua informazione sul proprio operato ai cittadini usando i mezzi della carta stampata, dei mass-media della telematica e ogni altro mezzo di comunicazione atto a raggiungere il maggior numero dei cittadini superando il divario digitale.
2. E' garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.
3. Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli Enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali anche l'attraverso l'impiego di adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 39

Organizzazione amministrativa del Comune

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si ispira ai principi della economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi detta norme riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 40

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge le funzioni che gli sono state affidate dalla legge nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune. Svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridica/amministrativa assumendo la relativa responsabilità nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.
2. Esercita ogni altra funzioni che la legge, il presente Statuto, i regolamenti o espressamente il Sindaco gli conferiscono.
3. Il Segretario sovrintende, inoltre, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti.
4. Il Vice Segretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 41
La dirigenza

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente.
2. I dirigenti godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi da essi diretti e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi di governo, a cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico/amministrativo.
3. Gli incarichi dirigenziali, gli incarichi a contratto e le collaborazioni esterne sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 42
Principi

1. Il Comune provvede alla istituzione e alla prestazione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e civico della comunità locale.
2. I servizi pubblici locali gestiti in qualsiasi forma sono organizzati con modalità che rispondono ai principi di accessibilità, di qualità, efficienza, efficacia ed economicità ga-

rantendo l'eguaglianza fra tutti i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, la qualità e la quantità delle prestazioni, la continuità nell'erogazione, il diritto di scelta.

3. I regolamenti che disciplinano i servizi, gli Statuti e le carte dei servizi degli enti responsabili della gestione si conformano ai principi di cui al comma 2 e stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi. La scelta degli amministratori e dei dirigenti dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune sulla base di criteri di professionalità e competenza.
4. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approva entro trenta giorni dal suo insediamento gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni e società. Tale indirizzi devono precedere e prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o alle designazioni dei rappresentanti negli Enti che intende effettuare.
5. Nell'avviso pubblico sono resi noti, in particolare, i requisiti di studio e professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

Art. 43

Tempi e orari della città.

1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo e individua nella organizzazione razionale degli orari delle scuole, degli uffici e degli esercizi commerciali, un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.

Art. 44

Servizio di Polizia Municipale

1. Il Comune esercita le funzioni di polizia locale. A tal fine è istituito il corpo di Polizia Municipale.
2. La polizia Municipale è al servizio dei cittadini. L'apposito regolamento ne disciplina funzioni, compiti e organizzazione.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune procede alla gestione e all'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica nel rispetto del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità privilegiando le forme pubblicistiche di gestione.
2. Le gestioni "in house" sono ammesse nel quadro dei principi dettati dall'Unione Europea e dalla legge statale vigente.

3. L'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è effettuato sulla base di una apposita relazione dell'Ente da rendere pubblica sul sito internet istituzionale. Nella relazione si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento Europeo per la forma di affidamento prescelto. Dalla relazione devono risultare gli specifici obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.
4. Nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge i servizi pubblici locali possono essere gestiti in economia mediante l'istituzione di una azienda speciale.

Art. 46
Verifiche sui servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale approva un documento concernente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai servizi comunali e le indicazioni per la politica di bilancio secondo le normative vigenti.
2. I Dirigenti presentano annualmente una relazione allegata alla relazione della Giunta che illustra il conto consuntivo che confronti la gestione e i risultati raggiunti con il programma annuale e che evidenzia i costi dei servizi stessi.

Art. 47
Aziende speciali

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. Gli atti fondamentali dell'azienda sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale. Costituiscono atti fondamentali:
 - a) piano/programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina il rapporto tra Ente Locale ed azienda speciale;
 - b) Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) Il conto consuntivo;
 - d) Il bilancio di esercizio;
 - e) La carta dei servizi.
3. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione con la quale gli organi dell'Azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dall'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
4. L'organo di amministrazione dell'Azienda è nominato, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale, con votazione palese, per appello nominale; dura in carica fino alla ele-

zione del nuovo Consiglio Comunale. L'organo di Amministrazione relaziona al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno sull'andamento aziendale.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali debbono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e debbono inoltre possedere idonee capacità professionali.
6. Agli amministratori dell'Azienda si applica l'istituto della revoca con le stesse modalità previste per la nomina.
7. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
8. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo Statuto del Consorzio e la Convenzione fra gli Enti consorziati.

Art. 48

Partecipazione dei Comuni a società di capitale

1. Il Comune nel rispetto delle normative vigenti, può partecipare a società di capitali costituite al fine della gestione di servizi pubblici locali. Ove alla società per azioni partecipino altri Enti Locali e la Regione, i reciproci rapporti sono determinati attraverso specifici accordi.
2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello Statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'Ente Locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà, inoltre, prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
3. L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per gli amministratori comunali.
4. Le società per azioni cui partecipa il Comune sono sottoposte ad obbligo di certificazione del bilancio.
5. Il Comune favorisce, attraverso specifiche iniziative, la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi di particolare interesse sociale.

Art. 49

Indirizzi e controlli per la gestione dei servizi pubblici

1. La Giunta Comunale presenta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di indirizzo gestionale per ogni servizio pubblico.
2. L'approvazione degli atti fondamentali da parte delle società è preceduta da una comunicazione preventiva al Sindaco il quale relaziona al Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attività delle società, aziende e istituzioni cui è conferita la gestione di servizi pubblici locali al fine di verificare se essa genera i risultati attesi in termini di efficienza e qualità dei servizi e se siano rispettati gli indirizzi generali da esso stabiliti.
4. Unitamente al rendiconto della gestione del Comune la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente e eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.
5. Il Consiglio Comunale dedica almeno una seduta annuale all'esame dei risultati ottenuti dai soggetti gestori dei servizi pubblici locali in relazione agli indirizzi di cui al comma 1 e, su proposta di un terzo dei consiglieri promuove, con specifica deliberazione, la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un determinato servizio pubblico locale. Entro un termine determinato, non superiore a sei mesi, i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza e l'applicazione dei necessari sistemi di monitoraggio delle carte dei servizi, del rispetto degli standard dei servizi erogati, dell'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 50

Carta dei servi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia. In base a tale principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio e i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in un regime di concessione.
3. Il Consiglio Comunale individua ed approva, con apposito atto, i principi cui dovrà ispirarsi ogni singola carta dei servizi.

Art. 51

Forme di collaborazione

1. Il Comune collabora con gli altri Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.
2. Il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire sulla base di convenzioni l'utilizzo da parte di altri Enti Locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri Enti Locali al capitale di S.p.A. per lo svolgimento di servizi pubblici.
3. Nelle Convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite

Art. 53
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti del Comune con le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 54
Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi espressamente rivolte agli Enti Locali e in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 55
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione finanziaria è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale, almeno triennale, considerato nei Documenti di programmazione dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio è approvato dal Consiglio Comunale. Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, proposte nel corso dell'esercizio finanziario, sono approvate dal Consiglio Comunale stesso con la maggioranza dei consiglieri presenti.

2. Il bilancio costituisce lo strumento essenziale del processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'Ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con i documenti di programmazione pluriennale. A tal fine la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale il progetto di bilancio, corredato da tutti gli allegati previsti dalla legge.
4. Il bilancio è approvato in coerenza con gli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari degli investimenti comunali.
5. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi, ancorché derivanti da leggi speciali o da attribuzioni o deleghe di funzioni, deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta, apportando quindi le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire il permanere delle necessarie compatibilità finanziarie nel medio periodo.

Art. 56 **Risultati di gestione**

1. I risultati di gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto della gestione del Comune costituito da tre distinte parti:
 - a) conto del bilancio;
 - b) stato del patrimonio;
 - c) conto economico.
2. Il rendiconto è accompagnato da una relazione del Dirigente volta a confrontare i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione delle componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal Regolamento di contabilità.
4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio consolidato, redatto secondo i criteri dettati dalla legge e dai principi contabili, entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 57 **Controlli interni**

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs.-vo 18 agosto 2000. N. 267.
2. Spetta ai Regolamenti la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
3. Gli Uffici preposti al controllo di gestione provvedono a predisporre rapporti semestrali che danno conto del risultato della loro attività, informandone il Consiglio Comunale.

Art. 58

Collegio dei revisori dei conti – Attività del collegio

1. La composizione e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori sono disciplinati dalla legge. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori capacità di verifica e controllo rispetto a quelle previste dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
2. I Revisori dei Conti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione.
3. I Revisori dei Conti non partecipano alle sedute della Giunta Comunale. Può essere richiesta la loro presenza alle sedute del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari nei casi e con le modalità previste dal regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 59

Revisione dello Statuto

1. La proposta di revisione è approvata con la maggioranza prevista dalla legge.
2. Le proposte di revisione respinte non possono essere ripresentate allo stesso Consiglio Comunale.
3. La proposta di revisione deve essere pubblicata nell'Albo Pretorio On Line per almeno 20 giorni consecutivi e deve essere notificata a tutti i Consiglieri Comunali almeno 30 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

Art. 60

Pubblicazione

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito internet del Comune di Civitavecchia, trasmesso alla Regione Lazio al fine della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.